

## **Il rigore è la strada giusta**

*di Nicolò Zanon*

Le scelte contenute nel pacchetto sicurezza appena approvato possono essere giudicate alla luce di due valori-cardine, entrambi di livello costituzionale. Da una parte, l'indispensabile tutela dei diritti fondamentali di libertà che la nostra Costituzione assicura a ogni individuo, cittadino italiano o non. Dall'altra, la cruciale esigenza di difesa della sicurezza pubblica, che è sicurezza di tutti e di ciascuno.

La Corte costituzionale definisce la sicurezza come un obiettivo che autorizza all'adozione di «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni». La difesa della sicurezza così intesa è un bene non estraneo alle stesse ragioni di esistenza dello stato moderno: si accetta di esserne cittadini e di rispettarne le leggi, a condizione che lo stato sia in grado di assicurare protezione e sicurezza, in particolare ai più deboli.

Nel nostro ordinamento, le decisioni di una maggioranza parlamentare - purché sempre contenute all'interno del quadro costituzionale - possono quindi legittimamente oscillare a seconda dell'indirizzo politico prevalente, e privilegiare ora la più ampia libertà individuale, ora la sicurezza pubblica.

Con l'approvazione del disegno di legge in questione, la bilancia è ora inclinata dalla parte della sicurezza. Non in generale, forse, ma certamente con riferimento ad alcuni fenomeni come l'immigrazione. In effetti, ad attirare l'attenzione sono soprattutto le norme che disciplinano la condizione giuridica (non già di tutti gli stranieri, ma solo, si badi) degli extracomunitari irregolari. Ma la circostanza che non si condividano le scelte della maggioranza politica su questo aspetto non dovrebbe autorizzare giudizi affrettati. Una legge che non piace e non si condivide non per questo solo è incostituzionale.

Anche su queste materie la giurisprudenza costituzionale si è espressa, chiarendo che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di molti interessi, tra i quali proprio la sicurezza, la sanità pubblica, i vincoli di carattere internazionale. Questa valutazione, dice la Corte, spetta al legislatore, che ha in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli (sentenza 104 del 2008).

E dunque, come giudicare alcune delle regole più controverse? Il reato di clandestinità fa discutere, ma, al di là di alcuni dettagli normativi sui quali è giusto approfondire, questa scelta repressiva non è in generale così irragionevole come qualcuno pensa. Ancora la Corte costituzionale (sentenza 21 del 2000) chiarisce che un fenomeno come quello dei flussi migratori clandestini è legittimamente contrastabile in quanto rilevante proprio ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico interno. Ed è difficile negare che l'immigrazione clandestina contribuisca in modo decisivo ad alimentare bacini di illegalità, capaci non solo di minare la sicurezza dei cittadini, ma anche di suscitare in questi pericolose forme di intolleranza e xenofobia. Inoltre, se si considerano le disposizioni che puniscono il favoreggiamento all'immigrazione illegale o lo sfruttamento di esseri umani, va considerato che è la stessa Unione Europea a chiedere agli stati membri di prevedere un quadro penale per la repressione del

favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Non si tratta, ovviamente, di nutrire un'indiscriminata e anacronistica paura dello straniero, ma di pretendere che chiunque desideri entrare nella nostra società e integrarsi in essa lo faccia rispettando le leggi, così come è richiesto ai cittadini. L'integrazione è veramente tale solo se avviene nella legalità. Per ottenere questo obiettivo, può non essere irragionevole anche un accorto uso dello strumento penale, anche se le politiche dell'immigrazione non possono ovviamente esaurirsi in esso.